
PREFAZIONE

La Legge 209/2000, approvata all'unanimità dal Parlamento, è lo strumento di cui l'Italia si è dotata per poter partecipare all'iniziativa per la cancellazione del debito bilaterale dei paesi più poveri, denominata *Highly Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC), consentendole di acquisire una posizione di avanguardia nella strategia di cancellazione del debito concordata a livello internazionale.

Nel primo capitolo della presente Relazione, che viene presentata al Parlamento ai sensi dell'art. 6 della Legge 209, viene illustrata l'HIPC e il relativo stato di attuazione. Nel secondo capitolo, dedicato in particolare alla Legge 209/2000, viene affrontata l'attuazione a livello bilaterale dell'Iniziativa HIPC con le misure di riduzione del debito dei Paesi più poveri adottate dall'Italia, sia nel periodo di riferimento della presente Relazione (luglio 2013 - giugno 2014), sia a partire dall'entrata in vigore della Legge stessa. Il terzo capitolo si occupa del monitoraggio sull'impiego delle risorse liberate con le cancellazioni del debito nei singoli Paesi beneficiari sulla base degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia. Nell'ultimo capitolo si riportano, infine, le iniziative adottate a livello internazionale dopo l'HIPC per aiutare i Paesi beneficiari delle cancellazioni a mantenere nel tempo un livello sostenibile del debito.

CAPITOLO I

L'INIZIATIVA HIPC

1.1 LE ORIGINI DELL'INIZIATIVA HIPC

L'*Heavily Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC) fu lanciata, su sollecitazione dei Paesi G7 al Vertice di Lione, dalla Banca Mondiale (BM) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell'autunno del 1996 per promuovere la riduzione del debito dei Paesi altamente indebitati. Essa muoveva dalla constatazione che il ricorso ai tradizionali meccanismi di riduzione del debito e l'erogazione di finanziamenti a termini concessionali non erano sufficienti a ricondurre a livelli sostenibili il debito estero dei Paesi poveri altamente indebitati entro un ragionevole lasso di tempo, ma che occorrevo contributi esterni aggiuntivi.

Non erano mancate negli anni '80, operazioni di cancellazione del debito, le quali, però, avevano carattere volontario ed episodico ed erano limitate ai crediti bilaterali vantati dai Governi. Il principale consesso di riferimento per il trattamento del debito bilaterale era rappresentato dal Club di Parigi, in cui i debiti dei Paesi in via di sviluppo (PVS) venivano ristrutturati o parzialmente cancellati¹ (vedi *infra*). Queste operazioni presentavano dei limiti, perché rinviavano il problema del debito nel tempo ed escludevano dalla cancellazione i debiti verso le Istituzioni finanziarie

¹ Il Club di Parigi è un gruppo informale di creditori costituito nel 1956 con lo scopo di assicurare un trattamento ordinato del debito sovrano internazionale. Il suo obiettivo è quello di individuare soluzioni coordinate e sostenibili per i Paesi debitori con difficoltà di pagamento, nella forma della ristrutturazione e/o nella cancellazione, totale o parziale, del debito sovrano. Gli accordi del Club di Parigi riguardano solo i crediti di aiuto e i crediti commerciali con garanzia governativa. La percentuale di cancellazione, che era in origine del 33% (Vertice G7 di Toronto del 1988), è stata progressivamente innalzata al 50% (condizioni di Toronto rafforzate del 1990) e poi al 67% (condizioni di Napoli del 1994).

multilaterali (FMI, BM, Banche Multilaterali di Sviluppo) che, in molti casi, rappresentavano e continuano a rappresentare la parte preponderante del servizio del debito di questi Paesi². L'aspetto innovativo dell'Iniziativa HIPC è rappresentato, invece, dal suo carattere onnicomprensivo e multilaterale: il programma si è posto, infatti, sin dall'inizio l'obiettivo di offrire una soluzione definitiva a tutto il problema dell'indebitamento dei Paesi interessati, sia verso i Governi, sia verso le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), sia verso i creditori privati.

Non si tratta di una cancellazione totale, ma di una riduzione del debito in una percentuale determinata caso per caso, sulla base della capacità di ripagamento del Paese indebitato. Una volta definita tale misura, tutti i creditori devono compiere lo sforzo necessario per riportare il debito a un livello sostenibile.

Il Vertice G7 di Colonia del 1999 ha ampliato la portata dell'HIPC, dando vita alla cd. HIPC Rafforzata (*Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative*), per offrire una più ampia, rapida e incisiva remissione del debito ("*deeper, faster and broader debt relief*") ai Paesi più poveri e indebitati, ma anche per valorizzare il legame tra riduzione del debito e lotta alla povertà. Si è deciso, infatti, di chiedere ai Paesi beneficiari un impegno specifico a destinare le risorse liberate con la cancellazione del debito all'adozione di misure per la riduzione della povertà individuate nel *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP), elaborato dai Paesi con l'assistenza delle IFI.

In particolare, l'HIPC rafforzata presenta le seguenti novità:

- a) una maggiore certezza sull'ammontare della riduzione del debito: infatti, il calcolo del debito da cancellare viene fatto al momento del *decision point* (vedi oltre) e non più su proiezioni sul suo possibile ammontare al *completion point*, assicurando in tal modo un trattamento di fatto più favorevole ai Paesi beneficiari;

² Si consideri che i debiti verso le Istituzioni finanziarie, in virtù del loro status di creditori privilegiati (*preferred creditor status*), non sono riscadenzabili.

- b) l'abolizione del periodo triennale che doveva intercorrere tra il *decision point* e il *completion point*, con l'introduzione di un "*floating completion point*": la durata del periodo interinale diventa dunque variabile, essendo legata allo stato di avanzamento delle riforme previste, in particolare alla valutazione della performance nei settori sociali e nella lotta alla povertà;
- c) il rafforzamento dei benefici nel breve periodo, con il trattamento del *cash flow*, la messa a disposizione di più fondi per l'assistenza nel periodo intercorrente tra il *decision* e il *completion point* (cd. *interim relief*) e una maggiore concentrazione dell'aiuto nella fase iniziale (*frontloading*);
- d) la moltiplicazione degli sforzi per permettere l'accesso all'Iniziativa ai Paesi più poveri altamente indebitati ancora non eleggibili per motivi diversi (presenza di arretrati, situazioni di conflitto, ecc.);
- e) la revisione dei criteri per determinare la sostenibilità del debito: abbassamento dell'obiettivo minimo del rapporto debito/esportazione al 150%; abbassamento del rapporto tra il valore attuale netto del debito e le entrate fiscali al 250% e contestuale abbassamento degli obiettivi minimi del rapporto PIL/esportazioni e del rapporto PIL/entrate fiscali, rispettivamente al 30% e al 15%;
- f) l'innalzamento fino al 90% della percentuale del debito di origine commerciale cancellabile al Club di Parigi. Inoltre, quando necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dal programma HIPC, è stata ammessa la possibilità di un livello di cancellazione superiore al 90%, da valutarsi caso per caso;
- g) l'invito alla cancellazione di tutti i crediti d'aiuto bilaterali, con modalità differenziate, tenendo conto delle difficoltà specifiche di alcuni creditori molto esposti.

L'obiettivo iniziale dell'Iniziativa di ricondurre il debito dei Paesi eleggibili a livelli sostenibili è stato quindi ampliato per includere i temi prioritari dello sviluppo, innovando in tal modo l'approccio agli interventi internazionali sul debito.

1.2 I CRITERI DI ELEGGIBILITÀ ALL'INIZIATIVA HIPC

Per poter beneficiare dell'HIPC, un Paese indebitato deve possedere una serie di requisiti:

- 1) deve essere eleggibile ai prestiti dell'*International Development Agency (IDA)*³ della BM, che eroga prestiti a condizioni altamente concessionali e doni ai Paesi più poveri del mondo, e al *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)* del FMI, che fornisce prestiti a condizioni agevolate ai Paesi a basso reddito⁴;
- 2) deve presentare un livello di indebitamento considerato insostenibile⁵ anche dopo l'applicazione degli strumenti tradizionali di riduzione del debito⁶;

³ L'*International Development Association (IDA)*, agenzia della Banca Mondiale creata per concedere prestiti a condizioni altamente concessionali ai PVS molto poveri, elargisce prestiti a quei Paesi che hanno un reddito medio *pro-capite* annuo inferiore a 1.025 USD, che non hanno la capacità finanziaria di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e promozione dello sviluppo.

⁴ Il *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)* è il fondo utilizzato dal FMI per concedere prestiti a tassi altamente agevolati ai Paesi a basso reddito, a sostegno del Programma nazionale di riduzione della povertà adottato dal Paese. Ci sono tre tipi di prestiti disponibili nell'ambito del PRGT: l'*Extended Credit Facility (ECF)*, la *Stand-by Credit Facility (SCF)* e la *Rapid Credit Facility (RCF)*. L'ECF consente l'erogazione di prestiti della durata da 3 a 5 anni, sottoposti alle condizioni previste da un programma concordato con il FMI; la SCF riguarda invece i Paesi colpiti da uno shock improvviso, che si prevede possa essere risolto entro 2 anni; i prestiti concessi nell'ambito di questa *facility* possono avere la durata di 1 o 2 anni e sono soggetti anch'essi alle condizioni del FMI; la RCF consente di concedere assistenza finanziaria immediata ai Paesi che affrontano improvvisi squilibri nella bilancia dei pagamenti, senza la necessità delle condizioni fissate da un programma del FMI.

⁵ La sostenibilità del debito viene valutata in relazione a due soglie: valore attuale netto del rapporto tra debito ed esportazioni (cd. *export window*) e valore attuale netto del rapporto tra debito ed entrate fiscali (cd. *revenue window*). Il debito è giudicato insostenibile se tali rapporti risultano superiori, rispettivamente, al 150 e al 250%. Per qualificarsi all'Iniziativa in base al secondo criterio, un Paese deve avere un rapporto esportazioni/PIL superiore al 30% e un rapporto entrate fiscali/PIL superiore al 15%.

⁶ Per strumenti tradizionali di cancellazione del debito si intendono i trattamenti già esistenti, come ad esempio, i cd. "termini di Napoli" del Club di Parigi che prevedono: a) la cancellazione dei debiti commerciali fino al 67% e la ristrutturazione della parte rimanente in 23 anni, di cui 6 di grazia; b) la ristrutturazione dei crediti di aiuto in 40 anni, di cui 16 di grazia, ai tassi originari.

- 3) deve aver dimostrato una buona performance in campo macroeconomico e deve impegnarsi a rispettare gli impegni assunti nell'ambito dei programmi concordati con il FMI e con la BM-IDA che prevedono l'attuazione di riforme di tipo strutturale e l'adozione di politiche macroeconomiche appropriate;
- 4) deve elaborare un piano strategico di riduzione della povertà (*Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP*)⁷.

L'HIPC non è nata come meccanismo permanente per alleggerire il debito estero dei Paesi più poveri. Infatti, i Paesi che presentavano i criteri di eleggibilità alla data del 31 dicembre 2004, per beneficiare dell'Iniziativa dovevano dare avvio ai programmi *upper-credit tranche*⁸ supportati dal FMI entro due anni dall'entrata nell'HIPC. L'introduzione di un termine di scadenza per le adesioni (cd. *sunset clause*) era motivata dalla volontà di minimizzare comportamenti di *moral hazard* da parte dei Paesi indebitati e di incoraggiarli ad adottare al più presto programmi di riforma. Tuttavia, per consentire l'accesso a un maggior numero di partecipanti, le IFI hanno deciso di prorogare il termine di adesione per quattro volte, fissando l'ultima scadenza per l'accesso al 31 dicembre 2006, sempre sulla base dei dati di fine 2004.

La possibilità di partecipare all'Iniziativa è quindi formalmente terminata, in virtù della *sunset clause*, il 31 dicembre 2006, quando la lista dei Paesi potenzialmente eleggibili è stata definitivamente chiusa (*ring-fencing*). Tuttavia, le IFI, con il pieno sostegno italiano, hanno deciso di permettere a tutti quei Paesi che rispettano i criteri di eleggibilità sulla base dei dati di fine 2004, sia quelli già identificati sia quelli che lo saranno in futuro, di beneficiare ugualmente dell'Iniziativa, anche se la decisione

⁷ I PRSP sono un'altra delle innovazioni introdotte nel 1999 in occasione del rafforzamento dell'Iniziativa HIPC. Essi sono predisposti dai Governi dei Paesi a basso reddito in seguito a un ampio processo di consultazione con la società civile e con i partner esteri e descrivono le politiche e i programmi, con il relativo fabbisogno, che il Paese attuerà negli anni successivi al fine di promuovere la crescita diffusa e la riduzione della povertà.

⁸ I Programmi cd. *upper credit tranche* sono programmi approvati dal *board* del FMI che presentano un elevato grado di condizionalità. Essi sono: lo *Stand-By Arrangement* (SBA), l'*Extended Fund Facility* (EFF), l'*Extended Credit Facility* (ECF), la *Stand-by Credit Facility* (SCF) e il *Policy Support Instrument* (PSI).

di partecipare è stata formalizzata dopo il 31 dicembre 2006 (cd. *grandfathering*). Questi Paesi possono però qualificarsi per le misure di alleggerimento del debito solo se il loro onere debitorio, sulla base dei dati più recenti, rimane al di sopra delle soglie previste per l'HIPC e se rimangono Paesi IDA-*only* ed eleggibili al PRGT.

Attualmente, la lista finale comprende 39 Paesi, di cui 33 dell'Africa Sub-Sahariana, 5 dell'America Latina e 1 dell'Asia Centrale.

La lista dei Paesi HIPC, attualmente qualificati o potenzialmente eleggibili, è riportata nell'Allegato 1. Tale lista potrà subire variazioni nel tempo. In essa sono riportati anche i Paesi IDA-*only* e IDA-*blend*, che sono anch'essi previsti dalla Legge 209/2000.

Nel 2011 al FMI e alla BM è stata avviata la discussione sul futuro dell'Iniziativa. Non si vuole trasformare l'HIPC in un meccanismo permanente, né, allo stesso tempo, si intende chiuderla a breve, perché ciò impedirebbe di affrontare la situazione debitoria di alcuni Paesi potenzialmente eleggibili. Sono state formulate, quindi, due opzioni: mantenere l'Iniziativa così com'è oppure aggiungere nuovi criteri di indebitamento sulla base dei dati di fine 2010 per circoscrivere ulteriormente i Paesi potenzialmente eleggibili.

Sulla base della prima opzione, l'Iniziativa sarebbe chiusa all'accesso di nuovi partecipanti, mentre tutti i Paesi potenzialmente eleggibili, anche nel caso in cui abbiano dichiarato di non volersene avvalere, rimarrebbero tali a tempo indeterminato. Questa opzione presenta l'inconveniente di perpetuare comportamenti di *moral hazard* che invece la *sunset clause* vuole evitare.

Se invece si scegliesse l'opzione – preferita dal FMI e dalla BM - di limitare ulteriormente la lista dei Paesi eleggibili, introducendo nuovi criteri di accesso coerenti con gli obiettivi e le *policies* del FMI, si arriverebbe all'esclusione di molti dei Paesi che hanno dichiarato di non voler beneficiare dell'HIPC, perché i dati sull'indebitamento negli ultimi anni sono scesi al di sotto della soglia di accesso. Essi non potrebbero più partecipare anche se, in futuro, dovessero superare di nuovo i limiti di accesso.

Al momento non è stata ancora adottata alcuna decisione dal FMI e dalla BM sul futuro dell'HIPC.

1.3 LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'INIZIATIVA HIPC

Alla cancellazione finale del debito si perviene attraverso un procedimento di durata variabile, che si articola in una pluralità di fasi.

a) Fase preliminare

Per accedere all'Iniziativa, gli esperti del FMI e della BM, assieme alle autorità del Paese che ha fatto richiesta di ammissione, effettuano un'analisi della sostenibilità del debito, per valutare se le operazioni tradizionali del Club di Parigi, congiuntamente ad altri tipi di misure da parte di altri creditori non multilaterali, siano sufficienti a riportare il debito a livelli sostenibili, cui il Paese potrà far fronte attraverso le entrate da esportazioni e i flussi di capitali.

Se il debito è giudicato insostenibile, prima di raggiungere il primo passo dell'Iniziativa, il cd. *decision point*, il Paese deve impegnarsi a realizzare politiche correttive della dinamica del debito, deve attuare le riforme di tipo strutturale definite nei programmi concordati con il FMI e con la BM⁹ e deve raggiungere una buona *performance* in campo macroeconomico. In questa fase è assicurato al Paese un trattamento di flusso (*flow treatment*) ai termini di Napoli (vedi nota n.1).

⁹ Tra gli strumenti utilizzati dal FMI vi è lo *Staff Monitored Program (SMP)*, un accordo informale con lo staff del Fondo con il quale vengono fornite alle autorità del Paese indicazioni sul programma di riforme economiche da adottare. È uno strumento volto a fornire garanzie sulla capacità del Paese di attuare un successivo programma *upper credit tranche* del Fondo (v. nota 7), tracciando un track record attraverso monitoraggi periodici. Esso è infatti il primo tentativo di collaborazione con il Paese interessato, propedeutico a finanziamenti da parte del Fondo nell'ambito dei cd. *full-fledged programs*. La durata può variare dai 6 ai 18 mesi, in funzione del passato track record del Paese e delle misure necessarie per ristabilire un record di attuazione delle *policy*. A differenza dei programmi *upper credit tranche* del Fondo, non prevede l'erogazione di finanziamenti e non è sottoposto all'approvazione del *Board*.

b) *Decision Point*

Per accedere al *decision point*, il Paese deve aver attuato in modo soddisfacente gli impegni assunti nel quadro dei programmi concordati con FMI e BM e deve aver preparato il PRSP. Il Paese deve inoltre aver ripianato gli arretrati verso le IFI.

Spetta ai Consigli di Amministrazione del FMI e della BM decidere se il Paese ha raggiunto il *decision point* ed è quindi eleggibile all'assistenza HIPC. In questa fase, il FMI e la BM predispongono un'analisi di sostenibilità del debito (*Debt Sustainability Analysis - DSA*) aggiornata per: i) verificare se gli indicatori del debito continuano a essere superiori alle soglie descritte e se, quindi, il Paese può beneficiare concretamente dell'Iniziativa; ii) calcolare il livello di cancellazione necessario a riportare gli indicatori sotto le soglie previste e iii) ripartire lo sforzo tra i gruppi di creditori sulla base del fattore comune di riduzione (*common reduction factor - CRF*) che emerge. Le risorse necessarie per attuare l'Iniziativa vengono calcolate in termini nominali e al valore attuale netto (NVT) e vengono ripartite tra i creditori multilaterali e bilaterali, i quali si impegnano a far fronte alle necessità del Paese con modalità differenziate.

Al *decision point* vengono inoltre concordati i programmi economici e le riforme chiave da adottare (i cd. *triggers*), per raggiungere il secondo e ultimo passo dell'Iniziativa, il cd. *completion point*.

I requisiti per il raggiungimento del *decision point* sono stati applicati con una certa flessibilità al fine di permettere ai Paesi eleggibili di beneficiare in modo più rapido dell'assistenza. Ad esempio, i Paesi dovrebbero dimostrare di aver rispettato gli impegni assunti nell'ambito dei programmi concordati con FMI e BM per un periodo di tre anni, mentre è stato considerato soddisfacente un periodo molto più limitato, con un limite minimo di sei mesi. Inoltre, il *decision point* può essere raggiunto anche con la sola predisposizione di un *interim PRSP*.

c) Fase di *interim*

Raggiunto il *decision point*, i Paesi ricevono il cd. *interim relief* che, per quanto riguarda il Club di Parigi, si traduce nell'applicazione dei termini di Colonia¹⁰ ai debiti in scadenza nel periodo considerato dal programma con il FMI, nella misura richiesta dal fattore comune di riduzione.

Le Istituzioni multilaterali potrebbero decidere di contribuire all'alleggerimento dell'onere del debito in questa fase con l'adozione di misure temporanee (*interim assistance*) per quei Paesi che mostrino una performance valida e continuativa, al fine di garantire un *cash flow* e la visibilità dell'Iniziativa anche a livello nazionale. Un esempio di tali misure è rappresentato dai doni concessi dall'IDA.

Nel periodo precedente il raggiungimento del *completion point* i Paesi si impegnano a continuare nelle politiche di riforma intraprese sotto il monitoraggio delle IFI, per un periodo che in origine era di 3 anni. Tuttavia, come anticipato, nel periodo tra il 1996 e il 1999, considerazioni storiche e di opportunità hanno portato alla riduzione del periodo triennale inizialmente previsto. Attualmente il periodo di monitoraggio è fluttuante.

d) *Completion Point*

Per raggiungere il passo finale dell'Iniziativa, il cd. *completion point*, e quindi beneficiare della cancellazione complessiva del debito prevista dall'Iniziativa, nonché di quanto previsto dalla *Multilateral Debt Reduction Initiative* (MDRI - vedi oltre), i Paesi devono mantenere la stabilità macroeconomica, devono realizzare le riforme fondamentali concordate nell'ambito del programma definito con le IFI¹¹, individuate come *triggers* per accedere al livello successivo dell'HIPC, e devono attuare per almeno un anno in maniera soddisfacente il proprio PRSP. Anche per il

¹⁰ Il trattamento ai termini di Colonia prevede la cancellazione del 90% dell'ammontare dei debiti commerciali, con il riscadenzamento in 23 anni dell'ammontare residuo, con un periodo di grazia di 6 anni; i crediti di aiuto sono riscadenzati su 40 anni, con un periodo di grazia di 16 anni.

¹¹ Normalmente, per accedere al *completion point*, i Paesi devono concordare con il FMI un programma *upper credit tranche* (vedi nota 7), che prevede condizionalità più stringenti ed è sottoposto all'approvazione del *Board* del FMI.

raggiungimento del *completion point* i requisiti previsti sono stati applicati con flessibilità, riducendo il periodo di rispetto degli impegni. Il *completion point* viene raggiunto quando i Consigli di Amministrazione del FMI e della BM attestano che il Paese ha ottemperato alle condizioni previste per ricevere l'assistenza.

Al raggiungimento del *completion point*, si procede con la cancellazione del debito multilaterale (dovuto cioè alle IFI) e bilaterale. Il Club di Parigi invita al negoziato il Paese debitore per definire la cancellazione finale del debito bilaterale (concessionale e commerciale con garanzia sovrana) con i vari creditori, le cui condizioni vengono formalizzate nelle cd. *Agreed Minutes*.

A questo punto i creditori possono iniziare a effettuare le riduzioni nella misura concordata, qualora non siano state fatte in precedenza, e il valore attuale netto dello stock del debito viene ridotto a livelli considerati sostenibili. Permanendo un certo grado di incertezza sulla previsione dell'effettivo bisogno dei Paesi, è prevista comunque la possibilità di ricevere maggiore assistenza rispetto a quanto precedentemente stabilito al *decision point*.

Ogni istituzione o Paese creditore, anche se non è membro del Club di Parigi, ha la facoltà di aderire all'HIPC con modalità differenziate, nel quadro comunque di un'equa ripartizione degli oneri tra creditori bilaterali e multilaterali.

1.4 LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA HIPC

L'HIPC è ormai in gran parte attuata. A oggi, i Paesi qualificati o potenzialmente eleggibili all'HIPC rafforzata sono 39, di cui 33 dell'Africa sub-sahariana, 5 dell'America Latina e 1 dell'Asia.

Al 30 giugno 2014, dei 39 Paesi qualificati o potenzialmente eleggibili, 35 di essi hanno raggiunto il *completion point*. In ordine temporale sono: Uganda, Bolivia, Mozambico, Tanzania, Burkina Faso, Mauritania, Mali, Benin, Gambia, Guyana, Nicaragua, Niger, Etiopia, Senegal, Ghana, Madagascar, Honduras, Ruanda, Zambia,

Camerun, Malawi, Sao Tomè e Principe, Sierra Leone, Burundi, Haiti, Repubblica Centrafricana, Afghanistan, Repubblica del Congo, Liberia, Repubblica Democratica del Congo, Togo, Guinea Bissau, Costa d'Avorio, Guinea Conakry e le Comore. Nella fase di *interim* è rimasto un solo Paese, il Ciad che ha raggiunto il *decision point* più di 10 anni fa. Restano, infine, nella fase *pre-decision point* 3 Paesi: Eritrea, Somalia e Sudan. Questi Paesi non hanno ancora raggiunto il *decision point*, per ragioni diverse: conflitti interni o esterni, accumulo di arretrati verso le IFI o mancata adozione di un Programma di Riduzione della Povertà.

Il Ciad ha compiuto buoni progressi nel raggiungimento dei requisiti del *completion point*. A metà del 2014 ha ottenuto un programma dal FMI e se vi darà positiva attuazione potrà conseguire il *decision point* nel 2015.

Per quanto riguarda il Sudan, a seguito della secessione del Sud Sudan avvenuta il 9 luglio 2011, il Governo sudanese si era impegnato in un accordo concluso con il Sud Sudan ad accollarsi l'intero debito estero a condizione di raggiungere il *decision point* entro la fine di settembre 2014. Questa condizione non appare ormai verificabile e si attendono le decisioni delle autorità sudanesi sull'eventuale ripartizione del debito con il Sud Sudan. E' in corso di attuazione uno *Staff Monitored Programme* concordato con il FMI, ma i tempi per il raggiungimento del *decision point* sono ancora incerti, soprattutto a causa del problema degli arretrati accumulati verso le IFI, che dovrebbero essere eliminati prima di accedere all'HIPC.

Anche per la Somalia ci sono stati sviluppi positivi, a seguito del riconoscimento del nuovo Governo somalo da parte del FMI avvenuto ad aprile 2013, dopo una sospensione nelle relazioni durata circa 22 anni. La Somalia non ha ancora un programma con il FMI, che sta valutando la possibilità di istituire un Trust Fund per l'assistenza tecnica. Le IFI hanno costituito un *Technical Working Group* per monitorare i progressi del paese verso l'HIPC, ma permangono ancora delle difficoltà, soprattutto a causa dell'elevato debito verso le IFI. I tempi per il raggiungimento del *decision point* sono quindi ancora incerti. Anche l'Eritrea è eleggibile all'HIPC, ma l'accesso all'HIPC è ancora più difficile, poiché il paese non